R. PRETURA IN ORTE. 5710

Cinque contrade, o vocaboli, o appezzamenti e così detti *quarti di boschi* esistono nel territorio di Chia, che sono: 1. vocabolo Cerquetello; 2. vocabolo Cimiquano; 3. vocabolo Fozzo e Caposalto; 4. vocabolo Muraglio (tutti responsivi del quinto al signor principe Borghese); 5. vocabolo Cesalone (responsivo del quarto).

Di questi appezzamenti o quarti in ogni anno il principe, o suoi affittuari e rappresentanti, ne hanno scelto uno per raccoglierví il prodotto intero di tutte le ghiande a mezzo del pascolo privativo delle medesime, escluso anche il pascolo dei naturali detentori dei singoli fondi in essa contrada a quarto compresi: corrispondendo però ai detti naturali detentori il prezzo della ghianda prodotta nell'anno nella ragione fissa e costante per reciproca utilità di lire due e centesimi 15 (lire 2 15) per ogni rubbio, pari ad ettari 2 82, dal quale prezzo si detrae la corrisposta dovuta al direttario principe Borghese del quarto o del quinto di ogni prodotto, ed in conseguenza della ghianda secondo la contrada o quarto in cui sono siti i singoli fondi.

In correspettività i naturali detentori degli altri terreni situati nelle rimanenti quattro contrade o quarti raccolgono il prodotto intero di tutte le ghiande dei terreni medesimi, corrispondendo il quarto od il quinto del prezzo di esse nella stessa misura come sopra, ossia centesimi 54, ovvero centesimi 43, secondo le diverse contrade, per ogni rubbio di ghiande prodotte e raccolte in qualunque maniera nell'anno.

Così è stato sempre praticato e fino alla stagione 1871-1872 inclusive dal cessato affittuario signor Adamo Colonna, ed in conseguenza è questo l'ultimo stato del possesso legittimo dell'Eccellentissima Casa Borghese, in tutto a forma degli articoli 685 e 686 del Codice civile.

Anche nella ultima testè decorsa stagione delle ghiande il nuovo affittuario signor Angelo Quattrocchi in nome e vece della Ecc.ma Casa volle mantenere il detto legittimo possesso continuandolo per la stagione 1872-1873 come nella stagione prossimamente antecedente 1871-1872, in conseguenza scelse pel pascolo privativo la contrada o quarto, in vocabolo Cerquetello, facendo con pubblico bando avvertiti i Chiani che aveano terreni responsivi in quel quarto della determinazione da esso presa. Ciò non ostante Bernardino Silvestri che in quel quarto ritiene un terreno responsivo alla Ecc.ma Casa Borghese, di rubbia uno e mezzo quattro circa, pari ad ettari 2 e cent. 22, in vocabolo Poggio Capoccio, confinante con Antonio Vincenti, comune di Soriano, salvi ecc., ed altri che pur ritengono altri terreni si sono permessi nella stagione 1872-1873 ultima delle ghiande di turbare il possesso pacifico della Ecc.ma Casa Borghese raccogliendo o facendo raccogliere per proprio conto le ghiande prodotte dalle quercie esistenti in detto terreno privandone l'Ecc.ma Casa Borghese, e per essa il suo affittuario signor Quattrocchi, il quale di tutto il quarto Cerquetello aveane fatta la scelta per raccoglierví tutto il prodotto delle ghiande a mezzo del pascolo privativo del suo bestiame pagandone il prezzo come sopra, come facevano ed hanno sempre fatto con pacifico possesso il principe Borghese e suoi affittuari e rappresentanti, della continuazione del quale possesso e secondo la consuetudine avea fatti avvertire gl'interessati con pubblico bando; obbligati perciò doveano rispettarla, come l'hanno sempre rispettata nel passato e fino alla stagione 1871-1872 inclusivamente.

Contenendo il fatto di Bernardino Silvestri e degli altri una vera turbativa di possesso, l'affittuario signor Angelo Quattrocchi in forza dell'articolo 694 del Codice civile promosse giudizio meramente possessorio avanti il Regio Pretore di Orte contro il detto Silvestri, ma non avendo esso signor Quattrocchi giustificata abbastanza la sua qualifica di affittuario ed in conseguenza la legittimità della sua persona ed interesse a promuovere il detto giudizio possessorio, addì 28 marzo 1873 emise rinunzia ai suoi atti con la riserva di ogni ragione a favore dell'istante Ecc.mo principe D. Marc'Antonio Borghese.

Essendo evidente che gli esposti fatti stabiliscono una turbativa di possesso a danno del principe Borghese o di chi per caso sulla scelta del quarto boschivo per raccogliere in essa contrada o quarto l'intero prodotto di tutte le ghiande dell'anno a mezzo del pascolo privativo delle ghiande alle condizioni di cui sopra e poichè intendesi che il possesso di scelta del quarto boschivo come sopra sia mantenuto;

Quindi ad istanza di Sua Eccellenza il signor principe D. Marc'Antonio Borghese possidente, domiciliato in Roma, e che elegge domicilio in Orte in casa del procuratore Domenico De Angelis da cui viene rappresentato in virtù di mandato per gli atti Buttaoni notaio in Roma del 18 marzo 1872,

Io sottoscritto usciere addetto alla Regia Pretura di Orte ho citato per pubblici proclami in forza di decreto del tribunale di Viterbo del 17 settembre 1873, mediante affissione nell'albo del comune di Bomarzo e sua frazione di Chia tutti i seguenti signori: 1. Vincenti Biagio fu Silvestro - 2. Ottaviani Giuseppe fu Francesco - 3. Virgili Anna fu Antonio e Battistani Bartolomeo suo marito - 4. Vincenti Antonio fu Francesco - 5. Parsi Domenico - 6. Leonori Gustavo fu Antonio - 7. Martini Vincenzo fu Filippo - 8. Vincenti Pacifico fu Domenico - 9. Bologna Giuseppe fu Ludovico - 10. Giovenali Giuseppe fu Giovenale - 11. Fiorentini Rosa fu Simone e Montagnoli Domenico di lei marito - 12. Fiorentini Giuseppe fu Simone - 13. Morelli Sebastiano fu Pietro - 14. Camilli Cesare di Pietro - 15. Camilli Angelo di Pietro - 16. Bologna Antonio fu Ludovico - 17. Fiorentini Antonio fu Gioacchino - 18. Camilli Giacinto fu Michele - 19. Rosati Felice fu Domenico - 20. Camilli Giuseppe di Vittore - 21. Rosati Loreto di Pasquale - 22. Capagni Biagio fu Vincenzo - 23. Marziali Felice fu Giuseppe - 24. Ottaviani Bernardino fu Gaspare, tutti di Chia, a comparire innanzi al signor pretore di Orte nella udienza del giorno 28 corrente ottobre alle ore 10 antimeridiane nel locale di sua residenza per sentir ordinare la manutenzione del possesso dell'istante o di chi per esso della scelta di una delle contrade o quarti suddetti per raccogliere in essa l'intero prodotto di tutte le ghiande dell'anno a mezzo del pascolo privativo del proprio bestiame con la condizione come sopra; e per la decorsa stagione 1872-1873, poichè i convenuti hanno turbato arbitrariamente l'eccellentissimo istante nel ridetto possesso raccogliendo o facendo raccogliere la ghianda nel terreno compreso nella contrada prescelta come sopra, condannare i convenuti medesimi a tutti i danni da liquidarsi in separata sede di giudizio, inibendo ai medesimi qualunque ulteriore turbativa sotto le pene che piacerà comminare l'eccellentissimo signor Pretore, con la condanna alle spese e con sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione od appello e senza cauzione.

Orte, li 22 ottobre 1873.

L'usciere infrascritto riferisce di avere affisse copie simili del sudescritto atto nell'albo pretorio di Bomarzo e nella piazza di Chia frazione di Bomarzo stesso, dipendente da questo mandamento, come da autorizzazione del R. tribunale di Viterbo e per tutti gli effetti, ecc.

L'usciere di Orte
GIUSEPPE MONTEDOVE.

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Bennati Luigi domiciliato in Viterbo fece istanza al presidente per la nomina di un perito onde stimare sei terreni posti nel territorio di Canepina che dovranno subastarsi a danno di Mariano Boccolini di detto luogo. Ciò per gli effetti degli articoli 663, 664 Codice procedura civile.

Viterbo, di studio in via Conti num. 4 piano 3°, 20 ottobre 1873.

5714 GIUSEPPE avv. CONTUCCI patroc.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI TERAMO

Avviso d'Asta

per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo nel comune di Teramo, capoluogo della provincia omonima.

In esecuzione al disposto dall'art. 2 dell'allegato L alla legge 11 agosto numero 5784 ed a seguito degli ordini impartiti dal Ministero delle Finanze con dispaccio num. 76434-11224 del 15 andante dovendosi provvedere per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo nel comune chiuso di Teramo si rende noto al pubblico quanto segue:

1. L'appalto si fa per anni due, cioè dal 1° gennaio 1874 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche per la riscossione dei dazi addizionali e comunali, regolarmente imposti, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864 num. 1827 e dell'articolo 2 dell'allegato L succitato e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi di consumo approvato col R. decreto 27 agosto 1870 num. 5840.

3. Il canone annuo stabilito pel comune chiuso di Teramo è di lire settantasettemila (77,000).

4. L'incanto si farà per mezzo di offerte segrete presso quest'Intendenza di Finanza nei modi stabiliti dal Regolamento generale di contabilità approvato col R. decreto 4 settembre 1870 num. 5852 aprendo l'asta alle ore undici antimeridiane del giorno 6 novembre p. v.

5. Chiunque intenda concorrere alla gara dovrà unire alla scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della stessa nella locale Tesoreria una somma uguale ad un sesto del canone annuale e cioè lire 12,833 33.

6. Il comune decaduto può concorrere all'appalto semprechè però abbia anticipatamente a soddisfare il debito arretrato, e si uniformi a tutte le prescrizioni del capitolato d'onere compresa quella della cauzione.

7. L'offerente dovrà nella scheda indicare il domicilio eletto in questa città. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

8. Presso quest'Intendenza e presso la Sottoprefettura di Penne trovasi ostensibile il capitolato d'onere, come anche presso il magazzino delle privative in Giulianova.

9. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà dal Ministero inviata alla Intendenza.

10. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso scadendo col giorno 21 del p. v. novembre alle ore 12 meridiane il tempo utile per le offerte del ventesimo a termini dell'articolo 98 del regolamento generale di contabilità succitato. Qualora nel predetto periodo venisse presentata offerta d'aumento ammissibile si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 6 dicembre p. v. alle ore 11 antimeridiane col metodo dell'estinzione delle candele.

11. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termine dell'articolo 5 del capitolato d'oneri.

12. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei Conti salvo gli effetti dell'articolo 122 del precitato Regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di mandamento della provincia, nei capoluoghi delle provincie viciniori, sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella ove si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Teramo, 20 ottobre 1873.

5718 *L'Intendente:* A. SIBILLA.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso d'incanti.

Essendo riescito infruttuoso l'incanto tenuto nel dì 16 volgente per l'appalto *Del servizio generale d'illuminazione e manutenzione dei fari di* 1°, 3°, 5° *e* 6° *ordine esistenti nella provincia di Napoli,*

Si dovrà nel dì 10 dell'entrante mese di novembre, alle ore 12 meridiane, procedere nell'ufficio della prefettura di Napoli, innanzi al signor prefetto, o chi per lui, ad un secondo pubblico incanto, col metodo della estinzione di candela vergine, sulle stesse basi del primo, secondo le norme dettate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto dei 4 settembre 1870, con avvertenza che si farà luogo al deliberamento con qualunque numero di concorrenti.

1° L'appalto avrà la durata di anni sei e mesi tre, cioè dal 1° ottobre del volgente anno 1873 sino al 31 dicembre 1879, ed avrà cominciamento:

a) Pel faro di 3° ordine al Capo Miseno col 1° ottobre 1873;

b) Pei fari di 3° e 6° ordine del Porto di Napoli (Molo Angioino e S. Vincenzo) col 1° novembre dello stesso anno 1873;

c) Pel faro di 1° ordine sull'Isola di Capri col 1° agosto 1874;

d) Per tutti gli altri fari, cioè quello nell'Isola di Procida, alla Punta Campanella, a Castellammare, nell'Isola di Nisida, a Baia e Molo S. Gennaro nel Porto di Napoli col 1° settembre 1875.

2° L'importo annuo medio assegnato per l'illuminazione e manutenzione dei suddetti fari, e sul quale saranno sperimentati i pubblici incanti, è determinato nella somma di L. 16,945 44, e quindi l'importo totale durante il tempo dell'appalto si calcola alla somma di L. 105,909.

3° Ognuno che aspiri all'impresa, per essere ammesso all'incanto, dovrà esibire:

a) Certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente;

b) Certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere capo o da un ispettore del Genio civile in attività di servizio, vistato però dall'Ufficio tecnico dei porti, spiagge e fari in Napoli, e col quale si assicuri che l'aspirante all'impresa abbia la capacità richiesta dal capitolato d'oneri;

c) Cauzione provvisoria di L. 2000 in numerario o in biglietti di Banca; la quale cauzione sarà subito dopo l'incanto restituita ai concorrenti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, fino a che non avrà stipulato il corrispondente contratto, a guarentigia del quale dovrà prestare la cauzione diffinitiva nella somma di L. 10,000 in numerario, biglietti di Banca, o in cedole del Debito Pubblico al portatore valutate al corso effettivo di Borsa, e che a cura del deliberatario medesimo dovrà depositarsi nella Cassa dei depositi e prestiti.

4° Ai sensi del patto 4° del capitolato d'oneri l'appaltatore è obbligato di presentare nell'atto della stipulazione del contratto un socio solidale di soddisfazione dell'Amministrazione, il quale intervenendo nel contratto stesso si obblighi, per qualsiasi causa d'impedimento o di morte dell'appaltatore principale, di sostituirlo e continuare nello appalto con gli stessi patti, e con la medesima cauzione prestata, senza che vi fosse bisogno di consegna o di altro atto.

5° L'appaltatore dovrà dichiarare il suo domicilio legale in Napoli per tutti gli effetti dell'appalto medesimo.

6° Al contratto è riserbata la ministeriale approvazione.

7° Tutte le spese degli incanti, del contratto, delle copie di esso, dalle tasse di registro e di concessione governativa, e quant'altro sarà dovuto per legge, cederanno a carico esclusivo del deliberatario, il quale all'uopo depositerà nell'atto dell'incanto la somma di L. 1400.

8° Il termine utile a poter produrre nell'ufficio della Prefettura medesima offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è fermato a giorni 15 da quello del primo deliberamento, i quali scaderanno al 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 12 meridiane precise.

Napoli, 21 ottobre 1873.

Il Segretario
Capo dell'Ufficio Contrattuale
5732 FRANCESCO COLLETTA.

5437 NOTA.

(2ª *pubblicazione*)

A seguito di ricorso sportosi dalli signori causidico capo Ludovico, avvocato Silvio e Francesca, fratelli e sorella Corona fu causidico Bartolomeo, moglie quest'ultima del signor cavaliere professore Luigi Schiapparelli, residenti i due primi in Biella e li coniugi Schiapparelli in Torino, il tribunale civile e correzionale di Biella addì 25 marzo ultimo emanò il seguente decreto in camera di consiglio, cioè:

Udita la relazione del ricorso e titoli annessi fatta dal signor congiudice Bertolina, autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato di operare, nello interesse delli cavaliere Luigi e Francesca Corona coniugi Schiapparelli, domiciliati a Torino, il tramutamento delle cartelle creazione 10 luglio 1871 coi numeri 17119, 17120, 17121, della rendita di lire 250 caduna, intestate a Bartolomeo Corona fu Francesco, domiciliato a Biella, in altrettante cartelle al portatore per essere ritirate e ritenute dalli coniugi Schiapparelli o da chi per essi, e di operare, nell'interesse delli causidico Ludovico ed avvocato Silvio fratelli Corona, domiciliati in Biella, il tramutamento delle seguenti cartelle, cioè: di quella creazione 10 luglio 1871, portante il numero 43725, della rendita di lire 500, intestata a Corona Bartolomeo fu Francesco di Biella; di quella creazione suddetta col numero 4041, della rendita annua pure di lire 150, intestata Corona Bartolomeo suddetto, e di quella creazione medesima col numero 4040, dell'annua rendita di lire 600, intestata come sovra, in altrettante cartelle al portatore per essere ritirate e ritenute dai predetti fratelli Corona o da chi per essi, quali valori spettano rispettivamente alli suddetti causidico Ludovico, avvocato Silvio, e Francesca moglie Schiapparelli, fratelli e sorella Corona, come eredi e legatari in tale porzione del Bartolomeo loro padre in forza di testamento olografo 12 marzo 1870 ed instromento di divisione 6 febbraio 1871 rogato Ramella.

Biella, 25 settembre 1873.

CORONA proc. capo.

AVVISO GIUDICIALE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Saluzzo, sul ricorso sportogli da Maria Borgetti vedova di Cortese Felice, nella di lei qualità di legittima amministratrice dei minori suoi figli Felice, Gioachino, Orsola, Cecilia e Margherita fratelli e sorelle Cortese fu Felice, emanò decreto in data 25 settembre or scorso, col quale fu dichiarata accertata la qualità di unici eredi del defunto Cortese Bernardino fu Filippo, concorrente nelli minori suoi nipoti Felice, Gioachino, Orsola, Cecilia e Margherita fratelli e sorelle Cortese fu Felice, residenti in Saluzzo.

Autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano ad operare la traslazione in capo dei testi accennati fratelli e sorelle Cortese, rappresentati come sovra, dalla loro madre e legittima amministratrice Maria Borgetti, della rendita di lire seicento sul Debito Pubblico, in data 9 novembre 1871, certificato n. 43025, n. 66920 del registro di posizione, cinque per cento, legge 10 luglio 1861, intestata al detto fu Cortese Bernardino fu Filippo, domiciliato in Saluzzo, per esserne il relativo importo ripartito fra i sovra nominati cinque eredi in ragione di un quinto caduno.

Saluzzo, li 5 ottobre 1873.

5456 REYNAUDI ANGELO proc. capo.

SVINCOLO DI CAUZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

I signori Gaspare ed Andrea fratelli Bocca di questa città notificano il decesso avvenuto in Torino nel giorno 30 settembre 1873, del procuratore capo Francesco Allara fu Andrea esercente nanti la Corte d'appello e tribunali ivi sedenti onde abilitarsi a senso dell'articolo 69 della legge 17 aprile 1859, numero 3368, a promuovere lo svincolo dei due certificati di rendita sul Debito Pubblico aventi li numeri 112180 e 112181 intestati il 1° al Gaspare, il 2° all'Andrea, stati sottoposti ad ipoteca per malleveria a favore del detto procuratore Francesco Allara.

Torino, li 8 ottobre 1873.

5499 G. MARTINI proc. capo.

CITAZIONE PER PROCLAMI IN REITERAZIONE.

I signori Gazzera cav. Giorgio Vincenzo, Elleua Giovenale, Dotta Matteo ed altri ventinove proprietari, utenti del ramo della bealera Sarmassa, disborrente nel territorio di Narzole, detto ramo di S. Nazzario, residenti a Bene Vagienna, a Narzole e sulle fini di Cherasco, rappresentati dal procuratore capo Giuseppe Maglia, furono con decreto 16 febbraio ultimo del tribunale civile di Mondovì autorizzati a far citare per pubblici proclami gli utenti infra elencati a comparire avanti lo stesso tribunale perchè sia ordinato doversi l'acqua di detto ramo regolare secondo le norme stabilite nell'instromento 9 maggio 1596, del notaio Sanfredo, niun riguardo avuto al consorzio dagli avversanti stabilito e alle deliberazioni di conseguenza prese, e siano tenuti i membri della eletta Commissione esecutiva alla solidaria restituzione delle somme da essi attori già pagate per effetto ed in base allo ruolo fatto dalla Commissione medesima, ordinando la citazione nel modo ordinario delli contenti Ravera Vincenzo, Cerutti Antonio, Sarotto Michele, Taricco Giuseppe ed al sindaco Pietro Rocco.

Il ridetto tribunale, con sentenza 29 aprile prossimo passato, ordinò la reiterazione della citazione quanto a due dei citati nel modo ordinario, e quanto a tutti i citati per proclami.

Gli attori pertanto citano nuovamente gli utenti infraindicati a comparire nanti il ridetto tribunale in via formale fra il termine di giorni venti prossimi, con diffidamento che in difetto si procederà oltre in loro contumacia.

Elenco degli utenti.

Ravera Vincenzo fu Antonio - Cerutti Antonio fu Michele - Sarotto Michele fu Giuseppe - Taricco Giuseppe fu Gio. Battista - Taricco Domenico fu Giuseppe - Cerutti Battista fu Michele - Taricco Bartolomeo fu Emanuele - Revello Giuseppe fu Tommaso - Taricco Bernardo fu Marco, ora il figlio Luigi - Sanino Antonio fu Leodogario - Sanino Gio. Maria fu Antonio - Sanino Giovanni fu Giovanni - Sanino Carlo fu Gio. Battista - Taricco Antonio fu Gio. Battista - Sanino Leodogario fu Pietro - Dogliani Domenico fu Pietro Antonio - Taricco Barnaba fu Biagio - Sanino Sebastiano fu Pietro - Sarotto Biagio di Pietro - Sanino Sebastiano fu Sebastiano, minore d'età - Taricco Bartolomeo fu Bartolomeo - Ravera Antonio fu Antonio - Sanino Giovanni fu Sebastiano - Ravera Domenico fu Antonio - Sarotto Giuseppe di Pietro - Ravera Catterina vedova di Taricco Giacomo - Ciravegna Simeone fu Antonio - Morra Giorgio fu Bernardo - Taricco Giuseppe fu Giacomo - Taricco Antonio fu Domenico - Giacardo Gio. Luigi fu Gio. Maria - Taricco Andrea fu Domenico - Taricco Biagio fu Pietro - Taricco Vincenzo fu Vincenzo - Taricco Pietro fu Vincenzo - Taricco Giacomo di Gio. Luigi - Cerutti Vincenzo fu Michele - Ravera Vincenzo di Guglielmo - Ravera Guglielmo fu Antonio - Arcostanzo Giovanni fu Giacomo - Gancia Biagio fu Giacomo - Della Torre Giovanni fu Giacomo - Dogliani Domenico fu Pietro - Taricco Costanzo fu Costanzo - Della Torre Giuseppe fu Sebastiano - Dogliani Antonio fu Ambrogio - Della Torre Catterina vedova di Giovanni - Banivello Bernardo fu Gio. Battista - Ciravegna Bartolomeo fu Bartolomeo - Ciravegna Giacomo fu Bartolomeo - Ravera Luigi fu Michele - Ravera Luigi per i minori di Giovanni Taricco fu Emanuele - Gagna Stefano fu Costanzo - Taricco Domenico fu Giovanni Luigi; tutti residenti a Narzole - Giacardo Antonio fu Bartolomeo - Ravera Guglielmo fu Giorgio; residenti a Bene Vagienna.

Mondovì, li 19 ottobre 1873.

5713 MAGLIA.

RESTITUZIONE DI DEPOSITO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pistoia in camera di consiglio con decreto del primo ottobre 1873 ha ordinato lo svincolo del deposito di L. 2250, effettuato nella Cassa dei depositi e prestiti di Firenze da Don Natale Chiarini già priore di San Paolo in Pistoia ora defunto, e la conseguente restituzione della predetta somma ad Ester Chiarini vedova di Antonio Mencarelli, quale erede testamentaria del fu Don Natale Chiarini, in capitale ed accessorii, il tutto nelle forme consuete, e nei modi legali. Ciò si notifica in esecuzione del disposto della legge.

Ser ULISSE SARTONI notaio Regio in Firenze, accreditato presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

5698

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, in quarta sezione, nel dì 16 giugno 1873 ha emessa la seguente deliberazione:

" Il tribunale in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, provvede come appresso:

" 1° Omologa la deliberazione del consiglio di famiglia in data 6 febbraro 1871, con cui venne il tutore Francesco Santucci dispensato dall'obbligo della cauzione;

" 2° Ordina alla Cassa dei depositi e prestiti di pagare la somma di lire quattromila trecento ventidue e centesimi trentasei, racchiusa nel mandato esecutivo di pagamento del dì 11 marzo 1869, per una quarta parte libera, e senza vincolo veruno, al signor Nicola Santucci; per altra quarta parte egualmente libera al signor Francesco Santucci; per la quarta parte spettante al defunto Benedetto Santucci suddivisa, per un terzo libero alla signora Maria Santucci fu Benedetto, e per due terzi vincolati ai signori Marianna e Raimondo Santucci fu Benedetto, minori, sotto l'amministrazione del tutore Francesco Santucci, invertendoli in rendita iscritta sul Debito Pubblico dello Stato, con l'intestazione ad essi minori Santucci, sotto la tutela di Francesco Santucci, domiciliato in Napoli; ed infine per l'ultima quarta parte di spettanza del fu Giovanni Santucci, parimenti suddivisa, per un terzo libero alla signora Raffaela Santucci moglie di Fabrizio Errichelli, per un altro terzo anche libero alla signora Lucia Santucci moglie di Francesco Mirenghi, e per l'ultimo terzo vincolato ad Alfonso Santucci, sotto l'amministrazione della madre signora Maria Pisapia, acquistandosene rendita iscritta sul Debito Pubblico dello Stato in testa ad esso Alfonso Santucci fu Giovanni, minore, sotto l'amministrazione della detta Pisapia, domiciliata in Napoli;

" 3° Ordina del pari alla suddetta Cassa dei depositi e prestiti di pagare ai cennati Francesco, Nicola, Maria, Raffaela e Lucia Santucci gl'interessi decorsi sulle somme loro spettanti, giusta le prestabilite proporzioni, e su quelle attribuite al minore Alfonso Santucci di soddisfare gl'interessi alla tutrice Maria Pisapia, e sulle altre di pertinenza dei minori Marianna e Raimondo Santucci al di loro tutore Francesco Santucci;

" 4° Nomina all'uopo l'agente di cambio Giuseppe Meralla, per le operazioni di che trattasi.

" Così deliberato dai signori cav. Andrea Crescenzi vicepresidente, Francesco De Rogatis e Gennaro Ferrara giudici, oggi, 16 giugno 1873. "

Si avvisa per le norme di dritto.

5416 GAETANO MARASSO.

AVVISO 5290

(3ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di Marietta e Margherita Eugenia Fillion, fu Beniamino, il tribunale civile di Varallo, riconoscendo nelle ricorrenti la qualità di coeredi di Maria Francesca Bordani nata Benè, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato a tramutare a favore delle istanti il certificato di rendita 5 per cento sul Debito Pubblico Italiano portante il numero 91828 per annue lire 50, ed intestato alla predetta Bordani, in due titoli di rendita al portatore di lire 25 caduno.

GIUSEPPE VIALLET.

DECRETO. [illegible]

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima promiscua, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Cav. Biella dott. Giovanni Battista, presidente, Comolli dott. Emilio, giudice, Pogliani dott. Paolo, giudice,

Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal giudice delegato colla lettura del ricorso e degli atti al medesimo uniti;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero che si adottano,

Dichiara:

a) Essere le signore Caterina, Angiola, Carlotta e Dina sorelle Antongini del fu Luigi, tutte di Milano, eredi testamentarie dell'altra defunta loro sorella Virginia;

b) Essere le minorenni Luigia e Maria Antongini del fu Alberto, rappresentate dalla loro madre signora Lucia Leardi, eredi *ab intestato* della loro ava paterna signora Caterina Antongini del fu Luigi;

c) Di autorizzare l'anzidetta signora Lucia Leardi in rappresentanza delle di lei figlie minorenni Luigia e Maria, non che le signore Carlotta, Angiola e Dina sorelle Antongini, con domicilio eletto in Milano presso l'avvocato signor Rinaldo Molinari, in via Santa Marta, numero 23, a chiedere, e la R. Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire il tramutamento in cartelle al portatore dei seguenti certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia 5 per 100, tutte intestate ad Antongini Virginia fu Luigi, e cioè:

1. Certificato numero 17023, dell'annua rendita di lire 80, rilasciato a Milano il 18 ottobre 1863;

2. Certificato numero 19504, dell'annua rendita di lire 50, rilasciato a Milano il 17 novembre 1862;

3. Certificato numero 19505, dell'annua rendita di lire 140, rilasciato a Milano il 17 novembre 1862;

4. Certificato numero 29622, dell'annua rendita di lire 40, rilasciato a Milano il 29 marzo 1863;

5. Certificato numero 32750, dell'annua rendita di lire 15, rilasciato a Milano il 2 marzo 1864;

6. Certificato numero 35591, dell'annua rendita di lire 175, rilasciato a Milano il 7 ottobre 1864;

d) Essere cessato il vincolo di usufrutto apparente dal certificato in data di Milano 7 ottobre 1864, numero 35591, dell'annua rendita di lire 175, per la verificatasi e comprovata morte della usufruttuaria Zanetti Rosa fu Ippolito.

Nei rapporti poi delle suddette minori, commette alla loro madre signora Lucia Leardi, e sotto la di lei responsabilità, di convertire le nuove cartelle al portatore ad esse spettanti, e le altre già da loro possedute, per giusta metà in due certificati da intestarsi l'uno ad una minore e l'altro all'altra.

Milano, li 2 aprile 1873.

Firmato: Biella — Firmato: D'Adda cancelliere.

Per copia conforme:
Milano, li 25 aprile 1873.

L. MUGGIA.

ESTRATTO 5559

dagli atti che si conservano nella Cancelleria del tribunale civile e correzionale di Palermo.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla domanda della signora Marianna Stabile del barone Antonio vedova Di Giorgi, il tribunale civile di Palermo sezione promiscua ha emesso il seguente decreto:

Ordina alla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia o agli uffiziali cui spetta che i tre certificati nominativi di rendita sul detto Gran Libro cioè uno di annue lire duecentocinquanta al num. 29728 e di posizione 10153, altro di annue lire mille al num. 34786 e di posizione 12445, ed altro di annue lire ottocento cinquantotto al num. 7 e di posizione 1538 di pertinenza della signora Rosa Fragolà siano intestati alla di costei erede universale signora Marianna Stabile del barone Antonio vedova Di Giorgi.

Fatto e deliberato dai signori Placido Civiletti vicepresidente, Francesco Paolo Mangano e Vincenzo Gioja giudici. Oggi in Palermo li diciannove settembre mille ottocentosettantatrè, Placido Civiletti - Giovanni Calcagni vicecancelliere aggiunto.

Dritto e trascrizione L. 3 15 numero 18664 di quietanza.

Estratto conforme.

Rilasciato al procuratore legale signor Filippo Quattrocchi.

Oggi in Palermo, li 9 ottobre 1873.

Il cancelliere SALVATORE AMPELLO.

DECRETO. 5562

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'art. 111 del regolamento annesso al Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5943;

Si notifica il seguente decreto:

Il tribunale civile di Oneglia, intesa in camera di consiglio la relazione del giudice delegato;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Decreta che le lire tremila assegnate per premio di arruolamento militare al fu Rosso Tomaso di Pietro ascritto al Corpo dei Reali carabinieri, depositate alla Cassa centrale dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, fruttuanti l'interesse del quattro per cento all'anno e risultanti dalla polizza la quale porta il numero d'ordine 4459, e rilasciata il 5 giugno 1865, debbano restituirsi dalla predetta Cassa dei depositi e prestiti ai ricorrenti Rosso Pietro fu Giacomo, Giacomo, Pietro e Marietta fratelli e sorella Rosso, e che la quota spettante sul detto deposito al Rosso Pietro fu Giacomo padre del sunnominato defunto è di lire mille, e quella spettante agli Giacomo, Pietro e Marietta fratelli e sorelle Rosso germani dello stesso defunto, è di lire seicentosessantasei e centesimi sessantasei per ciascuno.

Oneglia, 21 giugno 1873.

Firmati: NOARO - RAFFO canc.

Per estratto da copia autentica.

NOTIFICAZIONE. 5571

(1ª *pubblicazione*)

A tenore e per gli effetti dell'art. 111 del regolamento otto ottobre 1870, numero 5943 per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, il sottoscritto avvocato rende noto che il Regio tribunale civile e correzionale di Castiglione delle Stiviere, con decreto 10 ottobre 1873, num. 139, ha autorizzato i signori Filippini Marianna di Stefano quale erede universale del defunto Alberto Filippini, coll'intervento del di lei marito e curatore legale signor Giovanni Battista Pedercini fu Luigi di Castiglione delle Stiviere, ed il signor Casnici Giuseppe fu Bartolo di Solferino, a ritirare dalla Regia Cassa dei depositi e prestiti il deposito di lire 500 di valor nominale cogli interessi del 5 per 0|0 dal 1° luglio 1864 in poi, consistente nella cartella al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia col num. 1073563, e per la somma di lire 366 alla signora Marianna Filippini in concorso del curatore Pedercini Giov. Battista e per lire 134 al sig. Casnici Giuseppe; quale deposito che figura in oggi al nome del predetto Casnici Giuseppe e del fu Alberto Filippini, rappresentato dalla polizza 30 novembre 1864, num. 1311.

AVV. BONDONI.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli del 3 ottobre 1873 si è disposto che la Direzione del Debito Pubblico Italiano tramuti in rendita al portatore in favore di Luigi Gambardella fu Donato Anacleto i due certificati, l'uno di lire 100, in testa a Tortora Gennaro fu Bartolomeo, n. 52535, e l'altro di lire 50, in testa a Gambardella Anacleto fu Francesco Maria, n. 52534.

5441 AVV. FRANCESCO BRIGIDA.

5572 NOTIFICAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

A tenore e per gli effetti dell'articolo 111 del regolamento 8 ottobre 1870 numero 5943, per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, il sottoscritto avvocato rende a pubblica notizia che il R. tribunale civile e correzionale di Castiglione delle Stiviere con decreto 20 settembre 1873 num. 102, ha autorizzato i signori avv. Giacobbe Melli fu Michele di Viadana ed Arturo Melli fu Giuseppe di Parma, quali eredi del fu Michele Melli a ritirare dalla R. Cassa dei depositi e prestiti e per una metà ciascheduno il deposito di lire 360 (trecentosessanta) e centesimi 49, cogli interessi del 4 per 0|0 dal 15 maggio 1864 in poi, che il signor Segrè Vitale fu Moisè di Bozzolo ha fatto per conto ed interesse del predetto fu Michele Melli, e quindi al nome dello stesso Segrè Vitale fu Moisè rappresentato in oggi dalla polizza 24 maggio 1864, num. 1621.

AVV. BONDONI.

5573 NOTIFICAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

A tenore e per gli effetti dell'articolo 111, del regolamento 8 ottobre 1870 numero 5943 per l'amministrazione della R. Cassa dei depositi e prestiti, il sottoscritto avv. rende a pubblica notizia che il R. tribunale civile e correzionale di Castiglione delle Stiviere con decreto 20 settembre 1873, num. 103, ha autorizzato i signori avv. Giacobbe Melli fu Michele di Viadana ed Arturo Melli fu Giuseppe di Parma, quali eredi del fu Michele Melli a ritirare dalla R. Cassa dei depositi e prestiti e per una metà ciascheduno, il deposito di lire 260 (duecentosessanta) cogli interessi del 4 per 0|0 dal 15 maggio 1864 in poi al nome del predetto Michele Melli fu Graziadio e rappresentato in oggi dalla polizza 24 maggio 1864, num. 1625.

AVV. BONDONI.

DELIBERAZIONE. 5306

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Chieti,

Provvedendo in camera di consiglio in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, accoglie la dimanda del ricorrente signor Samuele Gavazzeni, ed allo effetto dichiara che Camillo Urbanucci di Giacinto sia l'unico erede testamentario nella disponibile della defunta sua suocera Angela di Peppe, e cessionario di Chiara, Anna Domenica, Maria Antonia, e Camilla Tatasciore, eredi costoro del defunto loro fratello Raffaele Tatasciore e della nominata di Peppe, e quindi esso Urbanucci avente diritto e proprietario della rendita di lire venticinque e centesimi cinquanta iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di Peppe Angiola fu Biagio vedova di Tatasciore Tommaso, Tatasciore Camillo fu Tommaso, Tatasciore Maria Amabile fu Tommaso moglie di Cavallucci Spiridione, Tatasciore Mariantonia fu Tommaso moglie di Basciano Luigi, Tatasciore Annadomenica fu Tommaso moglie di Mancinelli Attanasio, e Tatasciore Chiara fu Tommaso moglie di Urbanucci Camillo, aventi diritto alla successione del soldato cambio militare Tatasciore Raffaele, domiciliati in Bucchianico, conforme risulta dai certificati di pari data 24 maggio 1870, numeri 161637 e 27326.

Autorizza perciò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare in favore del ripetuto Samuele Gavazzeni, cessionario del sunnominato Camillo Urbanucci, il tramutamento della riferita rendita di lire venticinque e centesimi cinquanta risultante dai menzionati certificati.

Deliberato in Chieti li 12 settembre 1873.

NOTA.

(2ª *pubblicazione*)

La signora Corona Francesca moglie del signor cavaliere professore Luigi Schiapparelli residente in Torino, in seguito ad apposito ricorso al tribunale civile di Biella ottenne addì 14 settembre 1873 il decreto seguente:

Il tribunale civile di Biella, riunito in camera di consiglio, udita la relazione del giudice avvocato Bernasconi, e visto l'art. 2 della legge 11 agosto 1870, numero 5784, allegato D, e gli articoli 78 e 79, titolo VI, del regolamento per la Amministrazione del Debito Pubblico, state approvato con Regio decreto otto ottobre 1870, n. 5942, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento al portatore del certificato della rendita di lire 20, in data Torino 31 ottobre 1862, n. 55091, intestata al defunto causidico Corona Bartolomeo, e del certificato della rendita di lire settecento in data Torino 13 settembre 1862, n. 43724, intestata al medesimo defunto causidico Bartolomeo Corona, la cui proprietà appartiene alla detta ricorrente signora Francesca Corona-Schiapparelli, in forza del testamento paterno 12 marzo 1870 rogato Ramella, e dell'instromento di divisione 6 febbraio 1871 rogito stesso.

Biella, 25 settembre 1873.

5438 CORONA proc. capo.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in data 29 settembre 1873, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che la rendita iscritta di annue lire mille duecentosettantacinque racchiusa nel certificato numero tremila ottocentodiciannove a favore di Solombrino* Raffaele fu Francesco col godimento del primo gennaio 1862, sia divisa in otto uguali parti, attribuendosi le prime sette una per ciascuno in proprietà ed in usufrutto ai signori Luigi, Ferdinando, Francesco, Filippo, Maria Rachele, Salvatore e Gennaro Solombrino fu Raffaele, e l'ottava poi pel solo usufrutto alla signora Nunzia Corvetti fu Giuseppe vedova di Raffaele Solombrino, ed in proprietà ai cennati signori Solombrino figli ed eredi di Raffaele, ed ordina altresì che la Direzione del Debito Pubblico Italiano ne faccia la corrispettiva intestazione.

5471 Proc. LEOPOLDO IZZO.

* E non *Salombrino* come fu stampato nel suppl. al n° 282 di questa Gazzetta.

SVINCOLO DI MALLEVERIA.

(2ª *pubblicazione*)

Si porta a conoscenza del pubblico che il tribunale civile di Torino con suo decreto 1° ottobre corrente dichiarava aperta la successione di Chiambretto Giuseppe, ed unico suo erede il di lui figlio Chiambretto Pietro, ed autorizzava a che il deposito di lire trenta di rendita rappresentato dalla polizza num. 5521 della Cassa depositi e prestiti sia traslato in un altro e vincolato per lo stesso oggetto a favore del detto Pietro Chiambretto.

5532

DENUNCIA AL PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Ravenna con decreto in data 20 novembre 1872 dichiarava: Eredi intestati del fu Stefano Pilotti i di lui genitori Innocenzo Pilotti ed Agnese Soprani, non che i fratelli e sorelle Achille, Silvio, Remigio, Teresa, Matilde e Gioconda, le due ultime minorenni. Conseguentemente erano essi riconosciuti come gli unici aventi diritto sulla cartella di lire 1000, n. 322, intestata al fu Stefano Pilotti surrogato ordinario nel reggimento Genova cavalleria, autorizzandosi in pari tempo il ricordato Innocenzo Pilotti, nell'interesse delle minorenni di lui figlie, a prestare l'analogo consenso verso la Cassa Militare di Firenze pel rilascio della loro porzione, con che la somma ritirando per le medesime venisse depositata nella Cassa di risparmio, vincolata a favore di esse minorenni e da non amoversi durante l'età minore se non in caso d'idoneo investimento da riconoscersi tale dall'autorità giudiziaria.

5461 CIRO VENTURINI proc.

DECRETO 5574

del tribunale civile e correzionale di Aquila degli Abruzzi, 1ª sezione, per svincolo di rendita pubblica derivata dalla successione del fu Valentino Ratini.

(1ª *pubblicazione*)

" Il tribunale udito il Pubblico Ministero, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, dichiara Giovanni, Geremia, Giacomo, Gaetano ed Antonio Properzj di Vincenzo; nonchè esso Vincenzo Properzj e Camilla Trojani eredi testamentari di Massimo Properzj, i primi a titolo universale ed il Vincenzo Properzj e Camilla Trojani eredi usufruttuari, e provvedendo al seguito della deliberazione di questo tribunale del 19 dicembre 1872, dichiara di spettanza dei detti Giovanni, Geremia, Giacomo, Gaetano ed Antonio Properzj; nonchè di Vincenzo Properzj e Camilla Trojani nelle dette rispettive qualità ereditaria, la quota attribuita al fu Massimo Properzj con detta deliberazione, sulla rendita intestata al fu Valentino Ratini, e quindi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione e tramutamento a favore dei cennati eredi di Massimo Properzj nelle menzionate qualità, della detta quota ascendente a sole lire 47 79 14|34 sulla rendita intestata al fu Valentino Ratini, nella somma complessiva di L. 1625, emergenti da due certificati, l'uno di L. 1470 col numero d'iscrizione 19054, col godimento 1° luglio 1862, rilasciato in Napoli a 6 agosto 1862, l'altro di lire 155 col numero d'iscrizione 25169 col godimento 1° luglio 1864, rilasciato anche in Napoli a 28 giugno 1864 in favore dei detti eredi di Massimo Properzj domiciliati in Lucoli, ed eseguirne la vendita, onde riscuotere detta quota del capitale, ai sensi di detta deliberazione.

" Fatto e deliberato in Aquila dai signori cav. Federico Capalozza vicepresidente, Vito Fortunato e Vincenzo Franz giudici, addì otto ottobre 1873.

" Il vicepresidente F. Capalozza - Eraclio Ragni cancelliere. "

GIACOMO PROPERZJ proc.

AUTORIZZAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che su ricorso sporto dalli Francesco e Luigi fratelli Rondano fu Carlo di Fontanetto Po, ammessi al beneficio della gratuita clientela con decreto 20 settembre 1873 della Commissione presso il tribunale civile di Vercelli, emanò decreto del tribunale istesso in data 6 ottobre 1873 portante autorizzazione alli suddetti fratelli Rondano a liberamente esigere la cauzione dal loro defunto fratello Giuseppe depositata presso la Cassa centrale dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico apparente dalla polizza num. 5431 in data 4 marzo 1869.

Vercelli, 10 ottobre 1873.

5586 AVV. CAPPA proc. capo.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Napoli ha emessa sotto il dì sei ottobre 1873 la seguente deliberazione:

" Ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di tramutare ed intestare a favore di Gennaro e Teresa Lamagna fu Tommaso il certificato di rendita di annue lire cinquantacinque, del 30 settembre 1862, n° 45061 e numero di posizione 9931, in testa di Lamagna Anna Maria fu Tommaso, domiciliata in Napoli. Ordina alla Direzione medesima di convertire tale rendita in cartelle al portatore, da consegnarsi per annue lire venticinque a Gennaro Lamagna e per annue lire trenta a Teresa Lamagna, restando a cura della medesima di rivaler l'altro della differenza a lui spettante. "

Questa pubblicazione vien fatta per gli effetti richiesti di legge.

Napoli, 14 ottobre 1873.

5592 VINCENZO DE BERNARDIS proc.

AVVISO. 5593

(1ª *pubblicazione*)

La prima sezione del tribunale civile di Catanzaro, letto il ricorso degli interessati, i documenti prodotti e la requisitoria del Pubblico Ministero, con deliberazione del 10 agosto 1873 ordinò, che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia sciolga da ogni vincolo la rendita di annue L. 26 00 intestata al fu Ferraro Francesco fu Rosario da Petilia-Policastro, nascente dal certificato del 19 dicembre 1865 numero 119082 e num. 82522 del registro di posizione; nonchè l'altra rendita di annue lire 4 75 intestata al medesimo Ferraro Francesco e nascente dall'assegno provvisorio nominativo del 19 dicembre 1865 numero 26426 e numero 82522 del registro di posizione, e ne rilasci altri certificati delle suddette due rendite intestate liberamente a Felice, Francesco, Giuseppe e Natale Ferraro fu Rosario, loro spettanti a parti uguali siccome unici eredi del predetto Ferraro Francesco, estinto nella battaglia di Capua nel 1° ottobre 1860.

AVVISO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Milano con decreto 4 ottobre 1873 ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia:

1° A tramutare i seguenti certificati di rendita italiana consolidato 5 per 0|0 datati da Milano ed intestati ad Ottini Margherita vedova Fumagalli fu Pietro di Milano, e cioè: num. 3010 di annue L. 295, num. 3012 di annue lire 55, numero 3013 di annue lire 225, num. 3014 di annue lire 125, num. 3015 di annue lire 10, tutti in data 1° aprile 1862, numero 26296 in data 27 febbraio 1863 di annue lire 425 e num. 33967 in data 11 giugno 1864 di annue lire 820, e quindi in complesso di annue lire 1945, in altri certificati da intestarsi per lire 970 a Fumagalli Marietta fu Orazio vedova Amati residente in Oggionno, per lire 485 a Mazzoleni Margherita fu Don Paolo moglie di Francesco Fumagalli residenti in Bergamo, per lire 485 a Mazzoleni Angela fu Don Paolo, minorenne sotto la tutela del dott. Pietro Melacini, residente in Bergamo, quali eredi di detta Ottini Margherita, e per le residue lire 5 in una cartella al portatore.

2° A tramutare il certificato num. 3011 di annue lire 370 consolidato 5 per 0|0 datato da Milano il 1° aprile 1862 ed intestato alla detta Ottini Margherita vedova Fumagalli fu Pietro di Milano, in altro certificato da intestarsi per una metà alla detta Fumagalli Marietta fu Orazio vedova Amati di Oggionno, e per l'altra metà in parti eguali alle dette Mazzoleni Margherita maritata Fumagalli e Mazzoleni Angela, sorelle fu Don Paolo, residenti in Bergamo, quest'ultima minorenne sotto la tutela del dottor Pietro Melacini, quali eredi come sopra, con annotazione di vincolo a garanzia del legato di mensili lire 24 a favore di Pollini Teresa fu Luigi, vedova Passeri, disposto dalla predetta Ottini Margherita vedova Fumagalli.

Milano, li 12 ottobre 1873.

5602 AVV. ANGELO BISNATI.

DICHIARAZIONE. 5441

(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Busto Arsizio con decreto 22 luglio 1873 num. 4468 ha dichiarato:

Competere a Giuseppe e Pietro-Paolo Bianchi e ad Ambrogio Riva e di lui figli, Francesco, Carolina e Carlo-Battista nelle rispettive proporzioni, la proprietà del certificato nominativo del Debito Pubblico 30 dicembre 1862 num. 22365 della rendita di lire 55, nonchè del relativo assegno provvisorio pari data num. 10308 della rendita di lire 2 03. Autorizzarsi la Direzione del Debito Pubblico a fare dietro richiesta dei suddetti interessati qualunque traslazione e tramutamento dei suddetti certificati ed assegno provvisorio.

AVV. BONALUMI proc.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 6) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 12 novembre 1873, nell'ufficio della sottoprefettura di Frosinone, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira, e secondo il modulo sottoindicato.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato ed in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà esser fatto anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e quella che verrà estratta per la prima si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro 10 giorni della seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che le spese d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le L. 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolo generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio della sottoprefettura suddetta.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta ed allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi di violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente (1)	N° progressivo dei lotti (2)	N° della tabella corrispondente (3)	COMUNE ove sono situati i beni (4)	Provenienza (5)	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura (6)	SUPERFICIE in misura legale (7)	SUPERFICIE in antica misura locale (8)	PREZZO d'incanto (9)	DEPOSITO per cauzione delle offerte (10)	DEPOSITO per le spese e tasse (11)	Minimum delle offerte in aumento al prezzo di stima (12)	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte (13)	Precedente ultimo incanto (14)
1	1	1	Ferentino	Mensa vescovile di Ferentino	Terreno arativo in vocabolo Piscitelli, sezione 6ª, in mappa al n° 746, subalterni 1, 2, 3, coll'estimo catastale di scudi 1848 40, affittato a Domenico Addesse, Sisti Filippo, Raimondo Estancole, Brunelli Giuseppe, Giorgi Giovanni e Tucelli Angelo, in sei distinti lotti	14 01 40	141 40	27757 57	2775 76	1400	100		10 ottobre 1873 avv. n° 1

5730 Roma, addì 20 ottobre 1873.

L'Intendente: CARIGNANI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI LECCE

AVVISO D'ASTA (N. 564) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di lunedì 3 novembre 1873, in una sala della Regia prefettura di Lecce, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.
2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo sul quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo che si vendono col medesimo.
4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.
5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

6. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna undecima in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.
7. Le spese di stampa saranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati, avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.
8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 antim. alle ore 4 pomerid. nell'ufficio suddetto.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale ital. contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero i concorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Numero progressivo (1)	N° progressivo dei lotti (2)	N° della tabella corrispondente (3)	COMUNE in cui sono situati i beni (4)	PROVENIENZA (5)	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura (6)	SUPERFICIE in misura legale (7)	SUPERFICIE in antica misura locale (8)	PREZZO d'incanto (9)	DEPOSITO per cauzione delle offerte (10)	DEPOSITO per le spese e le tasse (11)	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto (12)	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte (13)
1	6850	6681	Taranto	Capitolo di Taranto	Masseria sem. ed oliv. Mennutà, contrada Paduli, in catasto art. 3607, sezione H, numeri 356, 365, 539, 551, 552, 555 e 361, rendita L. 5681 04, fittata a Laliscia Costantino per L. 8943	185 78 02	242 8	148959 »	14895 90	7500	500	5523 40
2	6851	6682	Id.	Idem	Masseria sem. macchiosa e parte olivata Gravinola, in catasto art. 3607, sezione G, numeri 76 a 81, sezione H, n. 355, rendita lire 4987 30, fittata a Carriero Giuseppe per lire 6820	448 93 69	634 4 1/2	107605 »	10760 50	5500	500	10037 37
3	6852	6683	Id.	Idem	Masseria sem. arat. macch. ed oliv. Gravinola Nuova, in catasto art. 3607, sez. H, num. 353 e 354, rendita lire 2754 59, fittata a Misurale Gennaro per lire 6350	82 80 42	120	185997 »	18599 70	7000	500	1802 42
4	6853	6853	Id.	Idem	Masseria Cerasa in contrada Cerasa, con fabbriche rurali, composta di otto chiuse chiamate le due prime Da Rolandia, Pozzi Verduro, le altre 2 dette Abate Biasi e Lucrezia Casa, la 5ª detta Piccinanno, la 6ª detta Cinciacontr. S. Cassiano, la 7ª detta Cardinale, e l'8ª detta S. Pantaleo, in catasto art. 169, 221, 331, sez. G, H, I, numeri 239 240, 242, 243, 237, 239, 270, 194, 195, 227, 228, 875 e 324, rendita riunita lire 3172 20, fittata a Mancino Francesco per lire 4462 50	61 20 76	89 6	75552 »	7555 20	4000	200	1209 47
15	6855	7056	Id.	Idem	Masseria Cappiello sat. ed oliv. con 3 chiuse, li Sciali, Manigrasso e Cappiello, in cat. art. 221, sez. H, n. 961, 962, 979, 997, 998, 1000, 1002, sez. C, n. 201, 202, rendita L. 2222, fittata ad Acclavio Piet. lire 3527 50	55 80 70	81 8	52764 »	5276 40	2800	200	945 50

5705 Lecce, 17 ottobre 1873.

L'Intendente: BLANCO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Catania, prima sezione, con decreto del giorno 19 luglio 1873 ha ordinato al direttore del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia di cambiare e intestare in favore di sua eminenza cardinale Antonio De Luca, domiciliato in Roma, le due rendite annuali, una di lire duemila ottocentoquaranta, iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia nel di 26 aprile 1862 in Palermo, al n. 1407 del registro di posizione, giusta il certificato n. 4126, col godimento dal 1º gennaio 1862, in favore allora del signor De Luca Placido fu Vincenzo, domiciliato in Bronte; e l'altra di lire cinque, iscritta nel detto Gran Libro nel dì 11 novembre 1862 in Palermo, al n. 3623 del registro di posizione, come dal certificato num. 15187, col godimento dal 1º luglio 1862, intestata allora al suddetto De Luca Placido fu Vincenzo, domiciliato in Bronte. 5458

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

La Corte R. d'appello di Firenze col suo decreto del 20 settembre 1873, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in titoli al portatore la rendita nominativa, resultante dai due certificati segnati di n. 146108 e 146109 per lire duecentocinquantacinque ciascuno, iscritti a favore di Ischapek Vittorio fu Vincenzo, domiciliato in Austria, in data Napoli 22 maggio 1868, ed a consegnare i titoli antedetti secondo la fattane richiesta in modo cumulativo ad Agostino Celestino Ischapek o Capek, Federigo Ischapek o Capek, Matilde Ischapek e Capek nei Nedobyty, Francesca Ischapek o Capek nei Glint, eredi intestati di detto Vittorio, morto in Napoli il 21 aprile 1865, o alla persona munita dai medesimi di speciale mandato.

5460 D. ALESSANDRO BOSI.

SVINCOLO E TRAMUTAMENTO DI RENDITA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Genova con decreto 4 ottobre 1873 sull'istanza del cavaliere Beniamino Chapman, e di Elisabetta Boaden, coniugi, residenti in Genova, non che di Elisabetta vedova Onions residente a Greenwich nella Contea di Kent (Inghilterra) rappresentata da Giacomo Pike, residente in Genova ha pronunciato come segue: "Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento della rendita di lire duecento rappresentata dal certificato N. 79626, nominativo in capo alla fu Lilly Editta Emma Chapman, fu Alfredo, in altrettanta rendita in cartelle al portatore per rimettersi le stesse liberamente ai ricorrenti coniugi Beniamino Chapman fu altro, Elisabetta Boaden e a Giacomo Pike procuratore della Elisabetta vedova Onions.

Tanto si deduce a pubblica notizia ai fini di legge.

Genova, 8 ottobre 1873.

5483 CARLO MORRO caus.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Firenze, sezione promiscua, con decreto del dì 4 ottobre 1873 ha ordinato di tramutare e ridurre da nominale al portatore il certificato di rendita dello Stato, di n. 153, cinque per cento, rendita di lire 600 (cinquecento) attualmente in testa del defunto Levi Benedetto del fu Angiolo con godimento dal 1º gennaio 1874, e di consegnare il titolo o titoli relativi ai signori Laudadio Levi, Fortunata Levi vedova Pardo, Alessandro, David, Ester, Elena e Giulia del fu Leone Castiglioni, e della fu Allegra Levi, unici eredi del defunto Benedetto del fu Angiolo Levi. Ciò si notifica in esecuzione del disposto della legge.

Ser ULISSE SARTONI notaro regio in Firenze, accreditato presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

5453

5603 DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 1ª:

Ritenuto che per la morte del minore Francesco Turati la sua eredità per titolo di legittima successione come da relativo atto di notorietà va a devolversi alla superstite di lui madre Teresa Martinenghi per un terzo, e per gli altri due terzi in parti uguali ai fratelli minori Pietro, Francesca ed Antonio non che alle sorelle maggiorenni Orsola ed Emilia, e fratelli maggiorenni Carlo e Giuseppe Turati fu Carlo Giovanni *recte* del fu Giovanni Battista, tutti domiciliati in Milano;

Ritenuto che per la morte del signor Agostino Graziano la sua eredità in base al di lui testamento olografo 17 agosto 1872 e relativo atto di notorietà va a devolversi per intiero alla di lui moglie superstite Alina Manoetto figlia dell'Ospitale, domiciliata in Milano;

Autorizza la R. Direzione del Debito Pubblico a tramutare il certificato del Debito Pubblico Italiano in data Firenze 13 gennaio 1868 num. 51992/291 di posizione, di compendio delle dette due eredità, della rendita di lire 270, in tre titoli della rendita cadauno di lire 45 da intestarsi ai minori Pietro, Francesca ed Antonio Turati fu Giovanni Battista, ed in altro o più titoli al portatore della rendita complessiva di lire 135.

Incarica il notaio Giovanni Zberg dei relativi provvedimenti per l'esecuzione del presente decreto in quanto concerne l'interesse dei detti minori.

Milano, 1º ottobre 1873.

Firmato: Secco Suardo vicepresidente — sottoscritto Bernardi vicecancelliere.

Per copia conforme all'originale nella parte in cui fu estratto.

Dott. not. GIOVANNI ZBERG.

DECRETO. 5613
(1ª *pubblicazione*)

Sopra istanza di Felicita Vismara vedova Massazza qual madre e legale rappresentante del minorenne suo figlio Pietro Massazza fu Angelo di Riazzolo d'Albairate provincia di Milano, il tribunale civile di Milano deliberando in camera di consiglio nell'interesse del detto minore,

Dichiara:

Che il minore Pietro Massazza è l'unico figlio ed erede del fu Angelo Massazza morto nel 5 gennaio p. p. a Riazzolo d'Albairate, e che allo stesso spettano di conseguenza le cartelle depositate dalli signori Carlo e Francesco Mussi nel 30 gennaio 1872 a favore di Angelo Massazza, e di cui alla polizza 7 marzo 1872 num. 10480, e sentenza 4 giugno 1872 di questo tribunale, e che quindi nulla osta a che il deposito stesso venga rilasciato e consegnato al detto Pietro Massazza e per esso minore alla di lui legale rappresentante e madre Felicita Vismara vedova Massazza.

Milano, 13 settembre 1873.

CARIZZONI presidente.
BERNARDI vicecanc.

5443 DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Sulla domanda degli eredi dell'avvocato Lorenzo Jacovelli, diretta ad ottenere la restituzione della cauzione prestata dal defunto loro genitore, per conto di Giovanni Carabetta,

La sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli, con deliberazione del giorno undici agosto 1873 ha disposto come segue:

La sezione anzidetta con sentenza del 31 luglio 1873 si pronunziava così:

La Corte ordina che la Cassa dei depositi e prestiti restituisca agli eredi dell'avvocato Lorenzo Jacovelli, cioè Amilcare ed Elvira Jacovelli, maritata quest'ultima all'avvocato Alfonso Corterini, la somma di lire quattrocento, che furono depositate in detta cassa dal di loro autore Lorenzo nel giorno 3 novembre 1866, con numero d'ordine 1169, per conto di Carabetta Giovanni.

Napoli, 7 ottobre 1873.

GAETANO MESOLL.

DELIBERAZIONE. 5609
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 3 ottobre 1873 ordina al Debito Pubblico di tramutare in cartelle al portatore l'annua rendita di lire mille quattrocentocinquantacinque, contenuta nei tre certificati, di cui uno di lire novantacinque col numero cinquantamilacinquecentosessantanove in testa di Verrusio Raffaela fu Giosuè, il secondo di annue lire mille duecentosettantacinque col numero duemila quattordici in testa di Verrusio Giuseppe fu Giosuè, ed il terzo di annue lire ottantacinque in testa anche di Verrusio Giuseppe fu Giosuè sotto il numero duemila quindici, e di consegnare quindi le cartelle al portatore alla signora Giuseppa d'Onofrio, vedova di Giuseppe Verrusio.

Napoli, 16 ottobre 1873.

LUCA ROSATI.

5610 DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

"Il tribunale civile di Napoli con deliberazione resa in prima sezione in data 1º del corrente ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano in Firenze, d'intestare libera a Grifeo Leopoldo di Benedetto, l'annua rendita di lire 1290 contenuta nel certificato sotto il numero 26709 in testa a Reggio Antonia fu Giuseppe; come è stato rettificato dall'altra deliberazione resa in data 13 corrente, mentre in quella del 1º ottobre erasi per errore detto Antonia Reggio Regulsena."

Li 14 ottobre 1873.

CARLO NARICI di Giovanni
Via Roma, già Toledo, N. 289
Napoli.

DECRETO. 5614
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Pallanza sulla istanza della signora Emilia Cicoletti fu Bartolomeo moglie di Pompeo Tabacco domiciliata a Rumianca emanò il seguente decreto:

Udita la relazione dell'avanti esteso ricorso e degli uniti documenti colle posdisseque conclusioni del Pubblico Ministero quattordici corrente mese;

Dichiara doversi autorizzare come autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in un certificato nominativo esclusivamente alla ricorrente Emilia Cicoletti fu Bartolomeo, domiciliata a Rumianca, moglie di Pompeo Tabacco, il certificato sul consolidato italiano 5 0/0 num. 109635, dell'annua rendita di lire 2115, gravato d'annotazione per la dote costituitasi coll'atto pubblico 21 aprile 1873 rogato Mazio ed a rimettere ad essa esclusivamente il nuovo certificato.

Pallanza, 19 giugno 1873.

Firmato Pelloilo ff. — D. Molio cancelliere.

Per copia conforme.

Pallanza, 10 ottobre 1873.

CROPPI proc.

R. TRIBUNALE CIVILE D'ANCONA.
(1ª *pubblicazione*)

Nella causa promossa da Rocco Piacione ammesso al gratuito patrocinio con decreto del 4 aprile 1872, domiciliato in S. Vito Chietino,

In contraddittorio

Di Teresa Piscione e di lei marito Filippo Tini, nonchè Francesco-Paolo Serafini, domiciliati in Fabriano, per ottenere la dichiarazione di assenza di Ciriaco Nanni,

Il suddetto R. tribunale civile con sentenza del 29 agosto 1873, registrata il giorno 30 successivo al num. 1601 foglio 141, prima di procedere alla dichiarazione di assenza di Ciriaco fu Giuseppe Nanni e fu Gabriela Belli di Ancona ha ordinato che siano assunte informazioni in proposito, ed ha delegato il R. pretore del 1º mandamento di Ancona.

Tale provvedimento rendesi di pubblica ragione per ogni effetto di legge ed ai termini del disposto nell'art. 23 del Codice civile.

Ancona, 14 ottobre 1873.

5620 Dott. LUIGI GALLONI proc. d'uff.

NOTA.
(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli del 15 settembre 1873, nel ritenersi che i minori Filippo, Giovanni e Maria de Sangro, sono gli unici e soli eredi dei loro genitori Pasquale de Sangro e Vincenza Pica morti *ab intestato*, e che le dette eredità sono devolute a parti eguali fra i medesimi, ha dichiarato di spettanza dei suddetti minori a parti eguali la rendita iscritta sul Debito Pubblico in testa di Vincenza Pica fu Giambattista vincolata per dote della medesima e rappresentata dai seguenti certificati: quello di annue lire 180 del 10 giugno 1862, nº 11984; quello di annue lire 120 del 10 giugno 1863, num. 76246; quello di annue lire 500 del 29 aprile 1861, nº 92298; quello di annue lire 100 anche del 29 aprile 1861, num. 92295; quello di annue lire 180 del 18 agosto 1864, numero 97473; e quello finalmente di annue lire 200 del 21 aprile 1865, nº 108464; ed ha disposto tramutarsi questi certificati giusta la deliberazione precedentemente emessa a 13 agosto 1873, in cartelle al portatore, e consegnarsi al tutore dei minori suddetti cavaliere Berardino Pica.

5600 GIUSEPPE BONSIGNI proc.

AUTORIZZAZIONE. 5426
(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Forlì riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori avv. Rinaldo Funari presidente — Biagio Contucci e Venerio Oteri giudici;

Visto il ricorso presentato da Angela Amadei nei Gandini nel 15 settembre 1873;

Visti ed esaminati i prodotti documenti;

Omissis, ecc.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare nei modi di legge a favore di Angela Amadei ne' Gandini, unica erede di Giulia Genghini, il tramutamento della rendita annua di lire 63.15 risultante da certificato distinto con i numeri 28141 d'iscrizione 52657 del certificato.

5460 AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale, sezione civile, in Brescia, con suo decreto 11 marzo 1873 ha dichiarato: Autorizzata la Regia Cassa dei depositi e prestiti dello Stato a rilasciare il deposito di sopra prezzo d'asta fiscale di lire 210 61 rappresentato dalla polizza 13 aprile 1864, numero 809, della R. Amministrazione di Milano, al nome di Bazzardi Silvestro,

Ciò effettuando a Luigi Bazzardi fu Luigi per sè e quale legittimato procuratore, con mandato 1º ottobre 1871, ricevuto dal notaio dottor Cesare Cadeo, a nome e nell'interesse rispettivamente degli al pari di esso giustificatisi eredi per legittima successione del titolare, e cioè dei di lui fratelli Antonio, Lodovico e Maria, nonchè di lui nipoti *ex fratre* Gambassa Battista e Paolo, li primi quattro in ragione di 1/5 caduno *per capita*, e gli altri due in ragione di altro quinto *per stirpes*, tutti residenti in Chiari.

Brescia, 11 marzo 1873.

Il cav. presidente
Firmato: BALLARINI.
Firmato: D. GALLEANI canc.

DELIBERAZIONE. 5870
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in 3ª sezione, con deliberazione del 26 settembre 1873, ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che l'annua rendita di lire 170 racchiusa nel certificato sotto il n. 42263, in testa a Zurolo Nunziante fu Antonio per la proprietà, e per l'usufrutto a Zurolo Catello di Nunziante, vincolata per Sacro Patrimonio, a quest'ultimo, la intesti in usufrutto e proprietà al detto Zurolo Catello fu Nunziante, vincolata però per Sacro Patrimonio.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Lucca con decreto di camera di consiglio del 12 luglio 1873 ha dichiarato eredi legittimi di Giovanni del fu Giuseppe Simonetti di Aquilea presso Lucca, caporal tromba nel 9º reggimento d'artiglieria morto a Pavia il dì 11 novembre 1872, i suoi fratelli e sorella Giovacchino, Raffaello, Ernesto e Veneranda, ed ha dichiarato aver diritto a parti uguali al deposito di L. 2000, risultante dalla cartella di nº 4391. 5302

DICHIARAZIONE. 5442
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Busto Arsizio con decreto 16 agosto 1873 num. 5527 ha dichiarato:

Competere la proprietà del certificato nominativo del Debito Pubblico intestato Tavola dott. Angelo in data 29 gennaio 1869 num. 56120 della rendita di L. 140 a Tavola Francesco fu Amadio, salvo l'usufrutto a favore di Faustina Rossignani fu Giov.-Battista vedova Amadio. Autorizzarsi la Direzione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del suddetto certificato nominativo in titoli al portatore.

AVV. BONALUMI proc.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile e correzionale di Napoli del ventinove scorso settembre, si è ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare in cartelle al portatore, e consegnarle a Domenico Tramontano fu Pietro-Paolo, erede della intestataria Maria Giuseppa Loffredo fu Domenico-Antonio, o Domenico, i quattro certificati, l'uno col numero trentaseimila quattro di lire duecentocinquantacinque, il secondo di lire centoquarantacinque col numero trentaseimila sei, il terzo di annue lire ottocentottanta col numero novantatremila cinquecentotrentatrè, ed il quarto di lire cento col numero centosedicimila cento.

Napoli, sei ottobre milleottocento settantatrè.

5428 AVV. PASQUALE ORLANDO proc.

5440 NOTA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara con decreto 1º ottobre corrente dichiarò che il certificato del Debito Pubblico del Regno num. 54870, della rendita di lire 200, intestato a Bartolomeo Valle fu Giovanni Antonio, domiciliato in Armeno, spetta alle Giulia e Paolina moglie di Eugenio Carioli sorelle Valle, quali uniche figlie ed eredi legittime del medesimo, e autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di esso in una cedola al portatore di uguale rendita ed a farne consegna alle dette sorelle Valle od altri per esse.

Novara, 5 ottobre 1873.

BENONZZA proc.

DICHIARAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale d'Aosta dichiarando che sopra la cartella num. 21165 di deposito in lire 600 della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano, fatto al nome di Danna Francesco Napoleone surrogante ordinario, appartiene la proprietà dei 3/4 a Ernesto, Francesco, Danna di fu Francesco, minore sotto l'amministrazione legale di sua madre Fiorina, Filomena vedova di Danna Francesco, ed 1/4 a questa, l'usufrutto del 1/4 sopra la somma totale di lire 600 ad essa vedova, e così lire 450 in proprietà al figlio Danna, lire 150 in proprietà alla vedova, più l'usufrutto sopra lire 150. Autorizza detta vedova Danna ad esigere per mezzo del suo mandatario Fiorina, Daniele la parte del suo figlio minore mediante nuovo impiego in conformità dell'articolo 224 del Codice civile italiano.

Aosta, il 27 maggio 1873.

5662 AVV. ENRA.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 13 ottobre 1873 ha disposto che i due certificati di rendita in testa a Caracciolo del Sole Gaetano fu Giovanni sotto l'amministrazione del signor Caracciolo del Sole Francesco suo tutore, l'uno di lire 890 num. 2326, e l'altro di lire 5 numero 143331, siano dalla Direzione del Debito Pubblico Italiano tramutati liberi a favore del suo erede suddetto Francesco Caracciolo del Sole fu Giovanni.

5654 AVV. FRANCESCO BRIGIDA.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Chiavari, con sentenza 7 ottobre 1873 dichiarò legalmente stabilita l'assenza di Gio. Battista e Giuseppe fratelli Solari figli di Nicolò e di Teresa coniugi Solari residenti in Chiavari, che ne promossero l'instanza, e mandò notificarsi e pubblicarsi tale sentenza a senso dell'art. 23 Codice civile.

Chiavari, 11 ottobre 1873.

5680 T. REPETTI caus.

5656 DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto procuratore dei signori Pellini Filippo, Riccardo, Bernardo, Luigia, Aldegonda e Cradeli Beatrice vedova di Ferdinando Pellini, agente quale rappresentante dei figli minori, Rosalinda, Cesare e Guglielmo Pellini, tutti di Avenza, agendo a termini dell'articolo 111 del R. decreto 8 ottobre 1870 num. 5943 per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, rende di pubblica ragione che il tribunale di Massa con decreto 30 settembre 1873 ha dichiarato appartenere ai suanominati fratelli e sorelle Pellini per eguale porzione la somma di lire 507 10 depositata dal fu loro padre Ferdinando Pellini alla R. Tesoreria di Massa il 30 novembre 1861 ed apparente dalla relativa cartella di numero 19616.

Massa, 11 ottobre 1873.

AVV. G. BERNIERI proc.

DELIBERAZIONE. 5683
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli, 1ª sezione, con deliberazione 8 ottobre 1873 ha ordinato che la Direzione del Debito Pubblico del Regno intesti le lire 190 ad Elena Clemans fu Giulio, minore sotto l'amministrazione della madre Filomena Caracciolo di Torchiarolo, domiciliata in Napoli, contenute nei due certificati, uno col numero 80120 e l'altro 87090 intestati al fu Clemans Giulio di Pietro, di rendita 5 0/0.

GENNARO NAPOLITANO proc.

DELIBERAZIONE. 5699
(1ª *pubblicazione*)

La terza sezione civile del tribunale di Napoli il dì quindici ottobre mille ottocento settantatrè ha resa la seguente deliberazione:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Cassa di depositi e prestiti che della somma di lire settemila sedici e centesimi ottantatrè depositata dalla Banca di costruzioni di Milano in Cosenza con polizza numero ventiquattromila cento quarantacinque del venticinque marzo mille ottocento settantadue per indennità dovuta al fu barone Luigi Compagna, paghi liberi quattro sesti al signor Francesco Compagna fu Luigi, e due sesti li consegni all'agente di cambio signor Eduardo Brandi, il quale rimane incaricato d'investirli in acquisto di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico Italiano sottoposta al vincolo pupillare a favore di Gennaro ed Alfonso Compagna del fu Luigi, minori sotto l'amministrazione della madre Maria del Carretto, domiciliata in Napoli.

Per copia conforme

DOMENICO VOTTA proc.

DELIBERAZIONE. 5684
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 16 aprile 1873 ordina alla Cassa dei depositi e prestiti di pagare fra tre eguali porzioni a Gaetano, Teresa e Luigia Giacchetti la somma di lire 1236 86 presso di lei depositata dal municipio di Napoli come dal correlativo decreto prefettizio, una ai corrispondenti interessi, quale somma era dovuta al defunto Giovanni Giacchetti per indennizzo nella espropriazione a causa di pubblica utilità di un basso del medesimo Vico Freddo Largo delle Pigne, ora piazza Cavour num. 22.

Deliberato dai signori cav. Giuseppe Cangiano vicepresidente — Emanuele Mascolo e Pasquale Perrone giudici.

CARMINE MOSCATI avvocato e procur. domiciliato piazza Tribunali num. 92.

AVVISO. 5664
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con decreto 10 ottobre 1873 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico, che la rendita di lire 170 annue num. 15075, in testa a Vignola Saverio fu Antonio, sia trasferita ad Antonio, Rosa e Concetta Vignola fu Saverio, minori sotto l'amministrazione della loro madre Angela-Maria Casella.

Not. GIOACCHINO GAGLIANI.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Sull'istanza delli Maestro Antonio Maria, Antonio e Gioanni fu Guglielmo fratelli, residenti a Viola, ammessi al beneficio dei poveri con decreto 21 giugno 1871, il tribunale civile di Mondovì con sua sentenza 26 maggio ultimo dichiarò l'assenza di Maestro Domenico Antonio fu Antonio, già residente a Viola.

Mondovì, 10 settembre 1873.

5702 AMBROGIO ROVERE proc. capo.

5712 ORDINANZA.
(1ª *pubblicazione*)

Con ordinanza del tribunale civile di Palermo dell'11 ottobre 1873, è stato disposto doversi trasferire in favore dei signori Giuseppe e Giuseppa Perez di Francesca la rendita sul Gran Libro consolidato al 5 per cento *Palermo* in data del 22 dicembre 1863 di n. 22398 e di n. di posizione 133368, per annue lire 335, che trovasi intestata a favore della signora Giovanna Minneci.

FRANCESCO SEMINARA proc. legale.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano di tramutare in cartelle al portatore i seguenti certificati di rendita, e di consegnare le cartelle medesime al signor Ricciardi Salvatore fu Carmine:

a) N. 72141, di annue lire cinquecentoquaranta, del 16 aprile 1863, in testa di Ricciardi Biagio fu Carmine;

b) N. 72142, di annue lire trecentocinquanta, del 16 aprile 1863, in testa di Criscuolo Angela Teresa fu Agostino;

c) N. 82640, di annue lire dugentocinquantacinque, del di 8 ottobre 1863, in testa della medesima;

d) N. 82607, di annue lire dugentotrentacinque, del 6 ottobre 1863, in testa della stessa;

e) N. 82206, di annue lire dugentodieci, del 30 settembre 1863, in testa della stessa;

f) N. 82645, di annue lire venti, del di 8 ottobre 1863, in testa della stessa.

Così deliberato 13 ottobre 1873. — Firmato: G. Cangiano.

Il notaio di Napoli,
5708 Cav. VINCENZO Mª PAGANONE.

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. ERADI BOTTA.